



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: le novità e il sistema informatico DIWASS

12 maggio 2026

Regolamento (UE) 2024/1157 entrata in vigore ed applicazione

Il regolamento (UE) N. 2024/1157

- è stato pubblicato in GUCE serie L del **30 aprile 2024**
- è entrato in vigore il **20 maggio 2024** e
- si applica dal **21 maggio 2026**.



Regolamento (UE) 2024/1157

spedizioni tra Paesi UE e EFTA

La disciplina dei **trasporti *intra UE*** di rifiuti viene confermata nella sua struttura generale:

1. per tutte le tipologie di **rifiuti diretti a recupero e ricompresi in “*lista verde*”** continuerà a valere un **regime autorizzativo meno stringente**:
 - procedura semplificata regolata dall’art. 18 che si applica per
 - i rifiuti, destinati al recupero, previsti negli Allegati III (*Lista verde*) o III B (“*Rifiuti verdi addizionali*”),
 - le miscele di rifiuti, destinate al recupero, a condizione che la loro composizione non ne impedisca il recupero e che siano elencate nell’Allegato III A
2. per le altre tipologie di rifiuti non ricompresi nella “*lista verde*” è prevista **la procedura di autorizzazione preventiva consistente nella “*notifica*”** sia per lo smaltimento che per il recupero



Regolamento (UE) 2024/1157

spedizioni verso Paesi OCSE (non UE)

- **Le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono sempre vietate** (novità)
- Le spedizioni di rifiuti destinati al recupero sono consentite con autorizzazione preventiva - notifica
- Le spedizioni di rifiuti inclusi nella «lista verde» (Allegati III e IIIB) sono consentite con il regime semplificato dell'art. 18 (Allegato VII)



Regolamento (UE) 2024/1157

esportazione di rifiuti verso i Paesi non OCSE

L'esportazione di rifiuti verso i paesi non membri dell'OCSE è vietata per

- **tutti i rifiuti destinati allo smaltimento**
- **rifiuti pericolosi** anche se destinati al recupero – allegato V (novità)
- altri tipi di rifiuti destinati a recupero tra cui in particolare
 - **rifiuti di plastica (B3011):** soggetti a tale **divieto a partire dal 21 novembre 2026**. Il divieto durerà almeno 5 anni. Dopo i Paesi di destinazione potranno fare richiesta di riprendere le importazioni, a condizione che dimostrino di poter gestire i rifiuti in ingresso nel rispetto dei migliori standard di sostenibilità ambientale e sociale. (novità)



Regolamento (UE) 2024/1157

Le principali novità

Le altre principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1157 sono

1. l'obbligo di audit dell'impianto di destinazione per le esportazioni verso Paesi extra UE;
2. l'istituzione di una piattaforma digitale per lo scambio di tutta la documentazione prevista dal regolamento.



Regolamento (UE) 2024/1157

Audit dell'impianto di destinazione

Dal 21 maggio 2027 **il notificatore o lo speditore** (allegato VII) che spedisce rifiuti **verso impianti non UE** dovrà dimostrare che l'impianto di destinazione è stato sottoposto ad **audit indipendenti** per verificare:

- che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'art. 59;
- che siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato X, parte B (*Criteri designati per dimostrare che un impianto gestisce i rifiuti esportati dall'Unione in modo ecologicamente corretto*).

L'audit è biennale e deve essere

- effettuato da un ente terzo indipendente (criteri in allegato X) ed accreditato
- notificato alla Commissione che istituisce un registro di audit le cui informazioni sono accessibili al pubblico



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

A partire dal **21 maggio 2026** sarà operativo il *Digital Waste Shipment System – DIWASS* il sistema informatico attraverso cui dovranno essere scambiati tutti i documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Il Regolamento (UE) 2025/1290 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce i requisiti tecnici della piattaforma.



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Per i rifiuti soggetti alle procedure semplificate (allegato VII):

- riunione del gruppo di esperti della Commissione europea del 27 marzo scorso (resoconto pubblicato sul sito della Commissione (<https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=68995&fromExpertGroups=3343>): ha stato sancito **il posticipo al 1 gennaio 2027 dell'obbligo di utilizzo della piattaforma DIWASS per le spedizioni di rifiuti "in lista verde" accompagnate dall'allegato VII al Regolamento (UE) 2024/1157**



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Per i rifiuti soggetti alle procedure semplificate (allegato VII):

- il Ministero dell'Ambiente con propria circolare ha comunicato il posticipo alle Autorità competenti di spedizione:
 - nel periodo tra il 21 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026 la persona che organizza una spedizione di rifiuti "in lista verde" **può gestire il documento di cui all'Allegato VII in formato cartaceo senza che ciò comporti l'applicazione di sanzioni**
 - durante questo periodo transitorio l'interfaccia grafica (GUI) del sistema DIWASS consentirà su base volontaria di compilare e scaricare in formato PDF l'allegato VII.



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Fino al 31 dicembre 2026:

- gli operatori coinvolti nelle spedizioni di rifiuti “in lista verde” potranno scegliere di compilare il documento tramite interfaccia GUI del sistema DIWASS o direttamente su supporto cartaceo.

Dal 1 gennaio 2027:

- gli operatori coinvolti nelle spedizioni di rifiuti “in lista verde” dovranno compilare e scambiarsi il documento dell'allegato VII esclusivamente tramite interfaccia GUI del sistema DIWASS.



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Per tutte le notifiche presentate a partire del 21 maggio 2026

- gli operatori coinvolti nelle spedizioni di rifiuti dovranno compilare e scambiarsi i documenti di notifica e i conseguenti documenti di movimento **esclusivamente tramite sistema DIWASS** che si interfacerà con il SITT utilizzato nella Regione Veneto.



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Flusso per le notifiche

(https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass_en#support)

- 1) Notifica **in bozza** su DIWASS: accesso a
 - notificatore;
 - produttore selezionato dal notificatore nella notifica.
- 2) Notifica **presentata («Submitted»)** su DIWASS: accesso a
 - tutte le autorità competenti selezionate nella notifica;
 - destinatari;
 - impianto di destinazione selezionato nella notifica.



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Flusso per le notifiche

(https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass_en#support)

3) Notifica **autorizzata** su DIWASS: accesso a

- notificatore;
- produttore selezionato dal notificatore nella notifica;
- tutte le autorità competenti selezionate nella notifica;
- destinatari;
- impianto di destinazione selezionato nella notifica;
- **vettori/trasportatori selezionati nella notifica.**



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Flusso per documenti di movimento

(https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass_en#support)

Quando la notifica è autorizzata:

- 1) Documento di movimento **in bozza** su DIWASS: accesso al solo
 - notificatore.
- 2) Documento di movimento **presentato («Submitted»)** su DIWASS: accesso
 - a tutte le autorità competenti selezionate nella notifica;
 - ai vettori/trasportatori selezionati nella notifica;
 - al produttore, ai destinatari e all'impianto di destinazione selezionati nella notifica.

Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Flusso per allegato VII

(https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass_en#support)

- 1) Allegato VII **in bozza** su DIWASS: accesso al
 - soggetto che organizza la spedizione
 - produttore selezionato dal soggetto che organizza la spedizione
- 2) Allegato VII **presentato («Submitted»)** su DIWASS: accesso consentito anche a
 - i vettori/trasportatori,
 - destinatario,
 - impianto di destinazione.



Regolamento (UE) 2024/1157

Piattaforma digitale per lo scambio delle informazioni

Flusso per allegato VII

(https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/digital-waste-shipment-system-diwass_en#support)

Tutti i soggetti **devono essere stati selezionati nell'allegato VII dal soggetto che organizza la spedizione.**

Le autorità competenti coinvolte nella spedizione **possono accedere all'allegato VII in sola lettura e possono usare i dati per programmare le ispezioni.**

Regolamento (UE) 2024/1157

abrogazioni

Ai sensi dell'art. 85, par. 1 e 3, del regolamento (UE) 2024/1157 **sono abrogati** dal

- dal **20 maggio 2024**, il regolamento (CE) n. 1013/2006 *relativo alle spedizioni di rifiuti*, che, tuttavia, **continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2026**, fatte salve alcune specifiche disposizioni indicate all'art. 85, par. 2, del regolamento (UE) 2024/1157;
- dal **21 maggio 2027**, il regolamento (CE) n. 1418/2007 *relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti*.



Regolamento (UE) 2024/1157

disposizioni transitorie

L'art. 85, par. 3, 5, 6 e 7, contiene alcune disposizioni transitorie:

- il regolamento (CE) n. 1013/2006 si continua ad applicare alle spedizioni per le quali, **prima del 21 maggio 2026**,
 - è stata presentata una notifica preventiva conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006
 - l'autorità competente di destinazione ha fornito **conferma di ricevimento** conformemente all'art. 8 del medesimo regolamento



Regolamento (UE) 2024/1157

disposizioni transitorie

Relativamente quanto già autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006:

- entro il **20 maggio 2027**: vanno **concluse le operazioni di recupero o di smaltimento** di rifiuti per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006.



Regolamento (UE) 2024/1157

disposizioni transitorie

Relativamente quanto già autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006:

- entro il **20 maggio 2029**: devono essere **concluse le spedizioni** per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 14, par. 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 (si tratta di autorizzazioni, relative a **notifiche generali**, rilasciate ad impianti di recupero);
- entro il **19 maggio 2029**: cessa di essere **valida l'autorizzazione preventiva degli impianti rilasciata** in conformità dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (si tratta di autorizzazioni, relative a **notifiche generali, rilasciate ad impianti di recupero**).



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Grazie dell'attenzione